Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1384.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ha stabilito di acquistare dalla impresa Antonio Cesareo un immobile di nuova costruzione, costituito dall'intero primo piano, della superficie utile di circa mq. 350, e da alcuni terranei, della superficie utile di mq. 83, ubicato in Salerno alla via Mantenga, per destinarlo in uso al locale ufficio della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è autorizzata ad acquistare dall'impresa Antonio Cesareo un immobile di nuova costruzione sito in Salerno, via Mantenga, costituito dall'intero primo piano e da alcuni terranei, della superficie complessiva di circa mq. 433, al prezzo di lire 30 milioni ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 1 del 23 gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **1385.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare una donazione.

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa viene autorizzata ad accettare la donazione modale disposta dalla signora Anna Sanzone con atto del notaio Colozza Edoardo di Roma del 5 giugno 1965, repertorio 33627, costituita dalla somma di L. 300.000 da vincolarsi in titoli di Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **1386.**

Estinzione della fondazione scolastica « Antonio Zannola », di Roma.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Antonio Zannola », di Roma, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del liceo classico statale « Orazio » di Roma, per la istituzione di un premio di studio intitolato ad Antonio Zannola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1387.**

Approvazione dello statuto della Deputazione di storia patria per la Toscana, con sede in Firenze.

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Deputazione di storia patria per la Toscana, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1388.**

Autorizzazione all'accettazione della donazione disposta dal comune di Capo di Ponte a favore dello Stato.

N. 1388. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione — disposta a favore dello Stato dal comune di Capo di Ponte con atto 30 agosto 1963, n. 10474 di rep., rogato dal notaio Bazzoni dott. Raffaele di Brescia — di vari appezzamenti di terreno di complessivi Ha 8.65.15 e fabbricati rurali siti in detto comune e in quello censuario di Ceto, immobili da utilizzare per la costituzione del Parco nazionale delle incisioni rupestri preistoriche di « Naquane ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1389.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Lega italiana per la lotta contro la poliomielite e malattie affini », con sede in Roma.

N. 1389. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Lega italiana per la lotta contro la poliomielite e malattie affini », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 19. — GRECO

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 38.

Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

Art. 2.

Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 677, è autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, è così modificata:

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ».

Art. 4.

Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nonchè nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'articolo 1 della legge stessa.

Art. 5.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2004.

Art. 6.

Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi anni finanziari, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — PASTORE — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 30 gennaio 1968, n. 39.

Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, è prorogata per gli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.

Art. 2.

I posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 1122, non utilizzati negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, potranno essere assegnati, in base alle graduatorie provinciali compilate ai sensi del primo comma del medesimo articolo 3, negli anni scolastici successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 gennaio 1968, n. **40**.

Modifica dell'art. 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano già parte uno o più rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 gennaio 1968, n. **41**.

Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le competenze per vacazione e le indennità di soggiorno dovute a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre 1949, n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire 3.000.

Le indennità di soggiorno, di cui al precedente comma, sono corrisposte quando il luogo in cui è compiuta la missione dista da quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la durata inferiore alle otto ore.

Art. 2.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza è dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, l'indennità supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — TAVIANI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 febbraio 1968, n. **42**.

Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le contabilità speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonchè a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Le contabilità speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, a favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, degli archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e dell'Archivio circondariale di Stato di Pordenone sono parimenti autorizzate sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi calamitosi sopra indicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1958 al registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, con il quale il dott. Carlo Pastorino fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto presidenziale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale, tra gli altri, il dott. Carlo Pastorino è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 20 giugno 1967, con la quale il predetto dott. Carlo Pastorino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 giugno 1967, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Pastorino dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 180

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo autotrasportatori - Pieve di Cento:
Salario medio giornaliero: L. 720.
Decorrenza: 1° ottobre 1966.

Gruppo autotrasportatori - S. Pietro Casale:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Decorrenza: 1° febbraio 1964.
Salario medio giornaliero: L. 600 (dal 1° febbraio 1964 al 31 gennaio 1966); L. 720 (dal 1° febbraio 1966).

Gruppo raccoglitori di latte - Casalecchio di Reno:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.
Salario medio giornaliero: L. 600 (dal 1° gennaio 1966 al 31 gennaio 1966); L. 720 (dal 1° febbraio 1966).

Lega piccoli autotrasportatori - Vergato:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 720.
Decorrenza: 1° ottobre 1966.

Forlì:

Cooperativa servizi di facchinaggio - Forlì (esercente attività di autotrasporti):
Salario medio giornaliero: L. 1500.
Decorrenza: 1° ottobre 1966.

Ravenna:

A.B.A. Associazione Bagnacavallese - Autotrasporti - Bagnacavallo:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 600.
Decorrenza: 1° luglio 1966.

Gruppo autotrasporti ribaltabili - Solarolo:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 600.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Catania:

Cooperativa « Edera » - Facchinaggio - Catania
Giornate 13, decorrenza 1° gennaio 1966.

Campobasso:

Carovana facchini di Casacalenda
Giornate 25, decorrenza 1° novembre 1966.

Catanzaro:

Carovana facchini « F. Rotundo » - Catanzaro Sala
Giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1967;
Carovana facchini « Milone » - Crotone
Giornate 23, decorrenza 1° gennaio 1967.

Ferrara:

Carovana facchini di Bando d'Argenta
Giornate 21, decorrenza 1° aprile 1967;
Carovana facchini di Tresigallo
Giornate 20, decorrenza 1° marzo 1967.

Imperia:

Carovana scaricatori stabilimenti oleari - Imperia
Giornate 18.

Macerata:

Carovana facchini « Rinascita » - Porto Recanati
Giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1966.

Milano:

Carovana Europa - Scalo FF.SS. - Milano Certosa
Giornate 20, decorrenza 30 giugno 1965;
Carovana facchini « Bariano » - Treviglio operante in Besana Brianza
Giornate 20, decorrenza dal 14 marzo 1966 al 31 luglio 1966.

Piacenza:

Carovana facchini di Sarmato
Giornate 18, decorrenza 10 gennaio 1967.

Rieti:

Carovana facchini autonoma « Il Lavoro » - Rieti
Giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1966.

Per la carovana per la quale non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Arezzo:

Carovana facchini « Carico e scarico » - Castiglion Fiorentino
Giornate 20, decorrenza 1° giugno 1966.

Ferrara:

Gruppo trasportatori locali - Gambulaga
Giornate 14, decorrenza 1° gennaio 1967;
Gruppo trasportatori locali - Jolanda di Savoia
Giornate 14, decorrenza 1° giugno 1966;
Gruppo trasportatori locali - Ro Ferrarese
Giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1967
Gruppo trasportatori locali - S. Maria Codifiume
Giornate 14, decorrenza 1° gennaio 1967.

Milano:

Carovana facchini Audax - Milano
Giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1965;
Carovana facchini Dergano - Milano
Giornate 21, decorrenza 3 gennaio 1966;
Carovana facchini Nord - Milano
Giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1965;
Cooperativa l'Ausiliaria s.r.l. - Milano
Giornate 24, decorrenza 31 luglio 1965.

Modena:

Carovana facchini « Baccarani Enzo » - Modena
Giornate 24, decorrenza 1° aprile 1966;
Carovana facchini « Francesco Selmi » - Modena
Giornate 23, decorrenza 1° maggio 1966.

Roma:

Carovana facchini e mulattieri « Segni » - Roma
Giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1966;
Carovana facchini « La Spezia » - Roma
Giornate 20, decorrenza dal 1° dicembre 1964 al 31 luglio 1966;
Compagnia trasportatori locali « Rinascita » - Roma
Giornate 24, decorrenza 1° giugno 1966;
Carovana facchini e mulattieri « Nemi » - Roma
Giornate 22, decorrenza 1° marzo 1966;
Gruppo locale autotrasportatori « Veloce » - Roma
Giornate 25, decorrenza dal 6 febbraio 1966 al 30 giugno 1966.

Rovigo:

Libera carovana facchini di Giacciano con Baruchella

Giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1966.

Catania:

Cooperativa Scalo ferroviario Acireale

Giornate 23, decorrenza 1° gennaio 1967;

Società cooperativa anonima trasporti « S.C.A.T. » - Acireale

Giornate 19, decorrenza 1° gennaio 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(1123)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Cagliari:

« Fides » società cooperativa di autotrasporti a r.l. - Cagliari:

Periodo di occupazione media mensile: 19 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 1700.

Decorrenza: 1° ottobre 1964.

Foggia:

Compagnia autotrasportatori « Adriatica » - S. Severo:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 1000.

Decorrenza: 1° novembre 1965.

Padova:

Gruppo piccoli trasportatori di Tribano:

Salario medio giornaliero: L. 1000.

Decorrenza: 1° giugno 1965.

Potenza:

Carovana gruppo autotrasportatori di Melfi:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 650.

Decorrenza: 1° marzo 1965.

Cooperativa autotrasporti « Falco » già Risorgimento - Lavello:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 650.

Decorrenza: 1° aprile 1963.

Carovana autonoleggiatori della Lucania - Potenza:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 650.

Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Roma:

Gruppo autotrasportatori « CATEB » - Roma:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate dal 1° maggio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(1115)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relative alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo facchini - Marzabotto

Giornate 24, decorrenza 1° ottobre 1966;

Gruppo facchini - Porretta Terme

Giornate 24, decorrenza 1° ottobre 1966.

Campobasso:

Carovana facchini « Ariete » di Montenero di Bisaccia

Giornate 25, decorrenza 6 giugno 1966.

Macerata:

Carovana facchini di Pioraco
Giornate 25, decorrenza 1° giugno 1966.

Matera:

Carovana facchini « Bruno Buozzi » - Policoro
Giornate 18, decorrenza 27 luglio 1965.

Modena:

Carovana facchini - Bastiglia
Giornate 22, decorrenza 1° marzo 1966;
Carovana facchini - Nonantola
Giornate 20, decorrenza 1° marzo 1966;
Carovana facchini Soliera
Giornate 22, decorrenza 1° marzo 1966;
Carovana facchini « Piazza » Carpi
Giornate 22, decorrenza 1° marzo 1966;
Carovana facchini « Scalo Merci » FF.SS. - Modena
Giornate 20, decorrenza 1° marzo 1966.

Roma:

Compagnia mulattieri « Fede e Lavoro » Ienne
Giornate 20, decorrenza dal 1° marzo 1964 al 31 maggio 1965: giornate 24, decorrenza dal 1° giugno 1965 in poi.

Rovigo:

Compagnia facchini - Arquà Polesine
Giornate 23, decorrenza 1° agosto 1966.

Verona:

Carovana facchini « La Nuova Rapida » - Verona
Giornate 20, decorrenza 21 gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi non compresi in tariffe attualmente in vigore, presentati dalla società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore e di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe, con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita ed alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti altre tariffe attualmente in vigore, presentati dalla società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa III/uh, relativa all'assicurazione, a premio unico, del valore capitale, determinato al tasso di interesse dell'8,625 %, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione del decreto ministeriale 23 marzo 1967);

Tariffa IV/a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 29 agosto 1967);

Tariffa IV/u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 29 agosto 1967).

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1171)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore e di una clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e una clausola particolare di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa 9 M-N, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 11 luglio 1961);

Tariffa 11, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 18 maggio 1966);

Tariffa 11 U, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 18 maggio 1966);

Tariffa 9 N, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 9 U-N, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1167)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Approvazione di alcuni tassi non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita, con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IV a, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 29 agosto 1967);

Tariffa IV u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 29 agosto 1967).

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1172)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « S. Maria La Palma-Porto Conte e diramazione Tramariglio », in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari in data 13 ottobre 1967, n. 22353, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « S. Maria La Palma-Porto Conte e diramazione al Tramariglio »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Sassari in data 30 novembre 1967, n. 11244;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « S. Maria La Palma-Porto Conte e diramazione Tramariglio » con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Rosso Piceno ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Rosso Piceno » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Rosso Piceno »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso Piceno » deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti situati nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, alla cui composizione il vitigno Sangiovese contribuisca in misura non inferiore al 60% ed il vitigno Montepulciano in misura non superiore al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rosso Piceno » è delimitata come appresso, con esclusione nell'interno di essa di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino « Rosso Conero » come da delimitazione indicata nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata di tale vino.

A nord-est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro-Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare;

strada Grottammare-Ripatransone-Cossignano dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone-Cossignano, nei pressi della località Trevio;

confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone, Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta;

strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la località di Valle Senzana alla strada statale n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla strada statale n. 4 (Salaria);

strada statale n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa S. Antonio;

strada provinciale Villa S. Antonio-Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo;

confine provinciale Teramo-Ascoli P., fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli P.;

confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli P., Venarotta, Ascoli P., Castignano, Montedinove, Montelparo, S. Vittoria in Matenano, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena);

strada statale n. 78 (Picena), fino al bivio Pian di Pieca;

strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il Ponte di Colfano, Caldarola, S. Maria Maddalena e Villa Case;

strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a S. Severino Marche, attraverso le località S. Diego e Colleluce;

strada che da S. Severino M. conduce al confine provinciale Macerata-Ancona, attraverso le località Cesolo, Colcerasa, Cingoli e Osteria del Bachero;

segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendola fino all'incrocio con la strada Domo-Serra S. Quirico, a sud della località S. Urbano;

strada Domo-Serra S. Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incontro con il fosso Venella;

fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla strada statale n. 76 nei pressi di palazzo Vallemani;

strada statale n. 76, dai pressi di palazzo Vallemani fino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona-Pesaro (in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le località Serra S. Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, S. Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, S. Pietro e Castelleone di Suasa;

confine provinciale Ancona-Pesaro fino al mare Adriatico.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso Piceno » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti bene esposti, ubicati su terreni collinari in prevalenza non argillosi, non umidi e con esclusione dei fondi valle.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rosso Piceno » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettato di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi il 20% del limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro-vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate nei territori delle provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso Piceno » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido armonico, asciutto;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale: dal 5,5 all'8 per mille;
estratto secco netto: dal 21 al 27 per mille.

Art. 7.

La qualifica « superiore » è riservata al vino « Rosso Piceno » proveniente dai vigneti del territorio qui di seguito delimitato che:

a) provenga da uve di gradazione alcoolica complessiva naturale non inferiore a 11,5;

b) abbia all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino alle volte con lievi riflessi arancione;
odore: gradevole, vinoso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, asciutto;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: dal 5,5 al 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 21 a 27 grammi per litro.

Il vino « Rosso Piceno » non può essere venduto al consumo con la qualifica di superiore in data anteriore al 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia delle uve da cui proviene.

La zona di produzione del vino « Rosso Piceno » superiore, è la seguente:

mare Adriatico, dal confine nord del comune di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica);

strada statale n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana;

strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio di Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda;

strada provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda sino al confine comunale Ascoli P.-Appignano;

confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Ripatransone sino alla strada Cossignano-Ripatransone, nei pressi della località Trivio;

strada Cassignano-Ripatransone-Grottammare sino al confine nord del comune di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. nonchè l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Rosso Piceno » può figurare la indicazione della annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

E' consentita nella misura massima del 10% del volume, la tradizionale correzione con uve, mosto, filtrati e vini non aventi diritto alla denominazione, provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora, per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo và calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di 1 a 3.

Art. 10.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, vigneti in cui il Sangiovese sia presente in misura eccedente quella massima fissata all'art. 2 e/o siano presenti anche vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del disciplinare di produzione purchè essi non superino globalmente il 30% del totale e si tratti dei seguenti vitigni: Ciliegiolo, non più del 25%; Trebbiano e/o Passerina e/o Malvasia, globalmente non più del 20%.

Art. 11.

Per i vini di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per in prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(1193)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale civile di Catanzaro ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con annessa scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.II 22/3.1557, in data 22 novembre 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale civile di Catanzaro è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con annessa scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1069)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1315)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 34.890.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.454.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.239.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Brione (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2400000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.394.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320)

Autorizzazione al comune di Castel Condino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Castel Condino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.868.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.050.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Roccamandolfi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.778.596, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.268.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325)

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Sambiase (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.578.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Sesto Campano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.777.047, per la copertura del disanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.354.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1328)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1329)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.108.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1330)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Pescolanciano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 952.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.836.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1332)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di S. Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1334)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.800.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 agosto 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D.4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni 1/6-7-1967 Paesi terzi	Giorni 1/6-7-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 7/7-31/8-1967 Paesi terzi	Giorni 7/7-31/8-1967 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:				
	06 14	- gruppo 1	1.529	1.429	1.329	1.229
	07 15	- gruppo 2	1.529	1.429	1.329	1.229
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):				
	08 12	- gruppo 1	1.911	1.786	1.661	1.536
	11 16	- gruppo 2	1.911	1.786	1.661	1.536
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		- riso semilavorato:				
	17 25	- - gruppo 1	2.660	2.385	2.357	2.082
	18 28	- - gruppo 2	2.926	2.651	2.588	2.313
		- riso lavorato a fondo:				
	21 31	- - gruppo 1	2.810	2.535	2.487	2.212
	23 34	- - gruppo 2	3.113	2.838	2.751	2.476
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per .. periodo dal 1° luglio 1967 al 31 agosto 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° luglio 1967 al 6 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bass
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	154	154	1.429	154	154
	07 15	- gruppo 2	154	154	1.429	154	154
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	193	193	1.786	193	193
	11 16	- gruppo 2	193	193	1.786	193	193
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	303	303	2.385	303	303
	18 28	- - gruppo 2	330	330	2.651	330	330
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	318	318	2.535	318	318
	23 34	- - gruppo 2	348	348	2.838	348	348
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 7 luglio 1967 al 31 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bass
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	154	154	1.229	154	154
	07 15	- gruppo 2	154	154	1.229	154	154
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	193	193	1.536	193	193
	11 16	- gruppo 2	193	193	1.536	193	193
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	303	303	2.082	303	303
	18 28	- - gruppo 2	330	330	2.313	330	330
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	318	318	2.212	318	318
	23 34	- - gruppo 2	348	348	2.476	348	348
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(12950)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,57	624,60	624,68	624,70	624,61	—	624,62	624,70	624,57	624,65
$ Can.	574,40	574,40	575 —	574,55	573,50	—	574,50	574,55	574,40	574,40
Fr Sv.	143,73	143,70	143,66	143,715	143,60	—	143,69	143,715	143,73	143,73
Kr D.	83,77	83,77	83,76	83,775	83,70	—	83,745	83,775	83,77	83,77
Kr N	87,45	87,46	87,44	87,47	87,45	—	87,46	87,47	87,45	87,45
Kr Sv.	121 —	120,94	120,90	120,965	121 —	—	120,96	120,965	121 —	121 —
Fol	173,15	173,09	173,105	173,165	173,05	—	173,10	173,165	173,15	173,12
Fr B.	12,58	12,585	12,585	12,5865	12,585	—	12,5865	12,5865	12,58	12,58
Franco francese	126,91	126,90	126,90	126,955	126,80	—	126,95	126,955	126,91	126,91
Lst.	1505,45	1505,70	1506 —	1506 —	1505 —	—	1506 —	1506 —	1505,45	1505,70
Din occ	156,03	156,01	156,04	156,035	155,95	—	156 —	156,035	156,03	156,04
Scell Austr.	24,13	24,13	24,135	24,1415	24,10	—	24,1485	24,1415	24,14	24,13
Escudo Port.	21,85	21,84	21,90	21,85	21,90	—	21,84	21,85	21,85	21,96
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9590	8,95	—	8,965	8,9590	8,95	8,95

Media dei titoli del 12 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	105,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,66
1 Dollaro canadese	574,525
1 Franco svizzero	143,702
1 Corona danese	83,76
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120.962
1 Fiorino olandese	173,132
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	126,952
1 Lira sterlina	1506 —
1 Marco germanico	156,017
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,845
1 Peseta Sp.	8,957

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Carlangelo Fertonani, nato a Rivarolo (Mantova) il 30 maggio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 11 febbraio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

Il dott. Alfredo Mario Favilla, nato a Livorno il 19 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 5 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

Il dott. Sandro Fabri, nato a Roma il 4 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1137)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nel prospetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1968, in luogo di:

« Situazione al 31 dicembre »; « Il Ragioniere Generale: Falsini », leggasi rispettivamente:

« Situazione al 31 dicembre 1967 »; « Il Ragioniere Generale: Masera ».

(1214)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1968, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1966, approvata con decreto ministeriale 29 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo.

(1296)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a trenta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di trenta posti disponibili nella qualifica di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a trenta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso predetto possono partecipare:

a) gli impiegati civili delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime, ancorchè pervenutivi ai sensi dell'articolo 161, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico **n. 3/1957.**

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

i titoli di studio posseduti, con l'indicazione dell'anno e dell'Università od Istituto presso cui sono stati conseguiti;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo art. 4.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c)* del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali, debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche i procedimenti penali pendenti a loro carico;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite superiore di età.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto di istruzione presso il quale prestano la loro attività.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557.

Art. 4.

La commissione giudicatrice, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di titoli:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, nonchè periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria o in qualità di assistente ordinario delle università degli studi, e periodi di durata della iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per l'ammissione al concorso, sarà detratto il periodo minimo richiesto dal precedente art. 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*;

2) numero, qualità e votazione dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 5.

a) I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato debbono essere dichiarati dagli aspiranti indicati alla lettera *c)* del precedente art. 1 come disposto al successivo articolo 8.

b) I requisiti attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente art. 1 debbono essere documentati — a pena di decadenza — entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

c) I titoli di merito di cui al precedente art. 4 debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e dovranno essere documentati, a cura degli interessati — pena di esclusione dalla loro valutabilità — entro i 30 giorni successivi a quello del predetto termine utile per la presentazione delle domande.

La data del rilascio dei titoli di merito, fatta eccezione dei titoli di studio, debbono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione competente, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito della prescritta marca da bollo;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 400 rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonchè con certificati in carta da bollo da L. 400, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi. E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità. Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmate dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

Le prove scritte verteranno sui seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica;

4) computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria.

La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verterà sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'ispettorato generale di finanza.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale.

Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 8.

I concorrenti, estranei all'amministrazione dello Stato, dichiarati vincitori, debbono far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, del titolo di studio posseduto o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1, primo comma. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso.

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi degli articoli 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 400 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e di quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con l'esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario o tessera ferroviaria di nuovo tipo.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova si applica il disposto dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla cennata qualifica (stipendio annuo lordo di L. 1.991.600 oltre gli altri assegni spettanti per legge).

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 4-12-1967
Registro n. 30, *foglio n.* 361.

(13489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

Concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario in prova (carriera di concetto) nel ruolo del personale dei servizi amministrativi dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto presidenziale 25 luglio 1952, n. 4515;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1962 che approva il regolamento organico del personale dell'E.N.A.M. e le successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, nel ruolo del personale dei servizi amministrativi dell'Ente nazionale di assistenza magistrale a quattro posti di vice segretario in prova, carriera di concetto.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i quarantacinque anni;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o titolo di studio equipollente.

L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Personale dell'ENAM

Gli impiegati di ruolo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale possono partecipare al concorso medesimo qualunque sia la loro età.

Possono inoltre partecipare al concorso stesso anche gli impiegati di ruolo appartenenti alla carriera esecutiva non provvisti del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno essere fatte pervenire in piego raccomandato con ricevuta di ritorno alla direzione generale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale viale di Trastevere, 231 - Roma, entro e non oltre le ore 24 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'ente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'ente dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Nella domanda da redigere secondo lo schema *A* allegato al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta da un presidente scelto tra gli impiegati dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione statale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, sarà nominata dal presidente dell'ente.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a mille, la commissione stessa potrà essere suddivisa in sottocommissioni, alle quali non potrà essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

Art. 6.

Prove d'esame

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicate in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie;

1) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

2) elementi di diritto amministrativo e costituzionale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) la ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

3) nozioni di statistica;

4) nozioni sulle assicurazioni sociali.

Le prove scritte di esame avranno la durata di sei ore.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'amministrazione dello Stato; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta di identità.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato una media di almeno sette decimi.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove scritte e nella prova orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con la osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'ente;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili;

20) gli aventi diritto per effetto di eventuali disposizioni emanate successivamente al 5 ottobre 1962.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dallo stato di orfano di iscritto all'ENAM;

c) dall'età.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza - Documentazione

I concorrenti sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

14) invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato n carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

c) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

4) stato di famiglia;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

I partecipanti al concorso in virtù dell'art. 3 del presente bando, produrranno i documenti che saranno eventualmente loro richiesti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.
Visita medica

L'ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso e di richiedere gli eventuali documenti sanitari che saranno ritenuti necessari.

Art. 12.
Nomina in prova ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi con la qualifica di vice segretario, carriera di concetto.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'ente ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che, dopo aver conseguito la nomina in prova, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede cui è destinato, decade dalla nomina.

La durata della prova è di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'ente, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato applicato.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'ente dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Art. 13.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al regolamento organico del personale dell'ENAM.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il presidente: Buzzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Registro n. 52 Ferrovie, foglio n. 54

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda
da redigersi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale
- Viale di Trastevere, 231 — ROMA

. . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat . . . a . . . . . . (prov. . . . .)
il . . . . . . e residente in . . . .
(prov. . . . . .) via . . . . . . n. . . .
chiede di essere ammess . . . al concorso per esami a quattro posti di vice segretario indetto da codesto ente in data . . .
. . . Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . .
. . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . . italian . . .;

b) di essere iscritt . . . delle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . .
conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . .
. . . .;

f) di non essere stat . . . destituit . . o dispensat . . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

g) di essere dispost . . . in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . sottoscritt . . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . . . . . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENAM non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il ttiolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .;
di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) a *g*) indicati nello schema della domanda.

(1313)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli e colloquio, a sette posti di ispettore (medico-chirurgo) in prova, riservato agli assistenti ordinari delle università.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, n. P. 2.1.1.11792 del 15 gennaio 1968;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nella seduta n. 3 del 23 gennaio 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, a sette posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che, alla data del 31 marzo 1968, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le università di appartenenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è altresì necessario che i candidati posseggano:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

c) i prescritti requisiti fisici e psichici.

Inoltre si richiede che i candidati stessi:

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

e) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde da qualsiasi limite di età, purchè non sia stato raggiunto quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dalla partecipazione gli aspiranti che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi), entro e non oltre il 31 marzo 1968.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il recapito;

e) l'università o l'istituto di istruzione superiore presso cui presta servizio;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2;

h) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del rapporto di impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del direttore dell'università o dell'istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1968.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie (di cui al programma allegato) previste per la prova orale del concorso pubblico per esami e per titoli a sedici posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1967, n. 4662, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 21 aprile 1967.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare al predetto colloquio una votazione minima di 7 punti su 10.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di merito, di precedenza e preferenza, per la compilazione della graduatoria e per le altre modalità di svolgimento della procedura, nonchè per l'assunzione e la nomina in prova dei vincitori, si applicano le norme già fissate per il corrispondente concorso pubblico, indicato al precedente art. 5.

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Registro n. 52 *Ferrovie, foglio n.* 54

Programma delle materie oggetto dell'esame-colloquio

1) Medicina del lavoro:

Fatica fisica e psichica - Termoregolazione, effetti clinici delle alte e basse temperature - Patologia da elettricità, vibrazioni, rumori, scuotimenti - Carbonchio, anchilostomiasi - Pneumoconiosi con particolare riguardo alla silicosi - Intossicazioni professionali da cloro, fosforo, mercurio, piombo, piombo tetraetile, ossido di carbonio, anidride solforosa e solforica, tetracloruro di carbonio, gas nitrosi, petrolio e derivati, benzolo ed omologhi del benzolo - Patologia da inalazione di vapori metallici - Malattie cutanee professionali - Intossicazione da insetticidi - Malattia dei cassoni - Malattie da radiazioni.

2) Medecina legale delle assicurazioni:

Principali disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali - Criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile.

3) Igiene generale:

Acque, abitazioni - Epidemiologia e profilassi delle principal malattie infettive.

4) Igiene dei locali di lavoro:

Aerazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento - Servizi igienici ed assistenziali.

(1297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4060 in data 16 agosto 1966, modificato con decreto n. 4218 in data 2 settembre 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4721 in data 10 ottobre 1967;
Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione;
Accertata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata da seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Lai Fausto	punti	61,085	su 120
2. Pilia Franco	»	60,235	»
3. Putzu Antonio	»	59,903	»
4. Massidda Mario	»	59,661	»
5. Lai Salvatore Antonio	»	59,151	»
6. Guiso Giovanni	»	56,878	»
7. Muscas Giovanni	»	56,528	»
8. Manconi Marcello	»	56,244	»
9. Pes Giuseppe	»	56,015	»
10. Calia Tito	»	55,554	»
11. Faà Piero	»	55,198	»
12. Deplano Piero	»	55,144	»
13. Arca Sebastiano	»	54,043	»
14. Mascia Terenzina	»	53,424	»
15. Tidu Salvatore	»	53,399	»
16. Ciocci Achille	»	53,234	»
17. Ninna Fernando	»	52,784	»
18. Sulis Angelo	»	52,491	»
19. Curreli Diego	»	52,413	»
20. Olla Luigi	»	52,396	»
21. Spiga Giampiero	»	52,027	»
22. Manca Giuseppe	»	51,845	»
23. Serri Francesco	»	51,834	»
24. Murgia Oreste	»	51,470	»
25. Manca Carlo	»	50,891	»
26. Cossa Carlo	»	50,768	»
27. Casale Gianni	»	50,655	»
28. Oggianu Fausto	»	50,270	»
29. Zoncu Armando	»	49,740	»
30. Forresu Salvatore	»	49,000	»
31. Solinas Giovanni	»	48,400	»
32. Argiolas Mariano	»	48,100	»
33. Minnei Antonio	»	48,075	»
34. Mascia Ferdinando	»	47,545	»
35. Calia Francesco Angelo	»	43,206	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 gennaio 1968

Il medico provinciale: PINTUS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna con cui e stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;
Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuno segnata:
1) Lai Fausto: Nuraminis;
2) Pilia Franco: Iglesias (2ª condotta urbana);
3) Putzu Antonio: consorzio Fordongianus-Allai-Villanova-Truschedu;
4) Massidda Mario: San Vito;
5) Lai Salvatore Antonio: consorzio Neoneli-Ardauli;
6) Guiso Giovanni: Samassi;
7) Muscas Giovanni: Busachi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 gennaio 1968

Il medico provinciale: PINTUS

(1190)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1968, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **2** *del* 15 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 1968, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1968

DEL RIO

(700)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.